

<b>INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (art. 14)</b>			
<b>spese ammissibili</b>	<b>intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto</b>		
	<b>piccole imprese</b>	<b>medie imprese</b>	<b>grandi imprese</b>
a) <b>progettazione tecnica</b> dell'intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con l'intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intero intervento;	65% + 5% aree assistite max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto	55% + 5% aree assistite max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto	45% + 5% aree assistite max 0,5 milioni di euro per impresa e per progetto
b) <b>apparecchiature</b> comprensive delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;			
c) <b>infrastrutture impiantistiche</b> per il supporto degli impianti e degli apparecchi, linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas (comprese le spese derivanti dall'allacciamento alle reti), o del combustibile (sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale) necessari per il funzionamento dell'impianto oggetto dell'intervento;			
d) costi di <b>montaggio, installazione e assemblaggio</b> degli impianti e delle relative strutture di sostegno, comprensivi delle opere murarie legate esclusivamente alla loro realizzazione e al collegamento alle reti aziendali;			
e) <b>avviamento e collaudo</b> dell'intervento ai fini dell'esercizio dell'impianto e della sua messa a regime;			
f) sistemi di <b>misura e monitoraggio</b> dei vari parametri di funzionamento dell'impianto.			
<p>Ai sensi dell'articolo 14, commi 3-6 del regolamento</p> <p>3. I contributi per gli investimenti di cui al comma 1, sono concessi alle seguenti condizioni:</p> <p>a) hanno ad oggetto capacità installate o ammodernate di recente;</p> <p>b) la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di una unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.</p> <p>4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.</p> <p>5. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 devono essere attestate con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>6. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all'allacciamento alle reti nonché i costi di esercizio a valle dell'avviamento dell'impianto quali i costi del personale, i combustibili e l'ordinaria manutenzione.</p>			